



CONVENZIONE

TRA

ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.

ED IL

COMUNE DI BRICHERASIO

per

LA GESTIONE CALORE

A GRADO GIORNO

DEGLI IMMOBILI COMUNALI

INDICE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	2
2. DEFINIZIONI	2
3. PRESTAZIONI A CARICO ASST	4
4. PROGETTI ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	5
5. CONTABILIZZAZIONE DEI GRADI GIORNO	6
6. ASSICURAZIONE	6
7. DURATA, MODALITA' DI GESTIONE E STAGIONALITA'	6
8. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	8
9. MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	9
10. ESCLUSIONI	9
11. PENALITA'	10
12. SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO	10
13. RISOLUZIONE CONTROVERSIE	10
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
15. TRATTAMENTO DEI DATI	11



1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente CONVENZIONE tra il Comune di Bricherasio con P.I. 01485680019, di seguito per brevità "AMMINISTRAZIONE", e l'ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l. via Vigone, 42 - Pinerolo con P.IVA 10381250017, di seguito per brevità "ASST", regola gli aspetti tecnico-economici del servizio di gestione calore a Grado/Giorno degli immobili comunali affidato dall'AMMINISTRAZIONE con Delibera n ... del, conformemente alla norma UNI10685 e successive e al D.P.R. 74/2013 e ai provvedimenti collegati.

In particolare, la gestione calore di cui sopra ha ad oggetto il servizio di climatizzazione invernale a Grado/Giorno finalizzata al mantenimento negli immobili comunali, elencati nell'allegato "A" al presente documento, delle condizioni di confort ambientale nei limiti previsti dal D.P.R. 74/2013. Nell'allegato "A" sono indicati i volumi riscaldati, le ore di riscaldamento, i giorni/anno di riscaldamento e le temperature richieste dall'AMMINISTRAZIONE.

Agli impianti indicati nell'allegato "A" potranno essere aggiunti altri impianti da parte dell'AMMINISTRAZIONE, oppure l'AMMINISTRAZIONE potrà richiedere, se la distribuzione termica lo consente, la suddivisione dei volumi riscaldati con periodi, orari e temperature diversi da quelle indicati nell'allegato "A".

Gli immobili saranno riscaldati e riforniti di acqua sanitaria attraverso gli impianti esistenti messi a disposizione dall'AMMINISTRAZIONE e costituiti dai generatori di calore, dal sistema distributivo del fluido vettore, dai corpi radianti e da ogni eventuale apparecchiatura accessoria al funzionamento.

ACEA assume il ruolo di "Terzo Responsabile" ai sensi dell'art. 31 della Legge 9/01/91 n°10 e dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 e D.P.R. 74/13 e s.m.i. a condizione che siano resi possibili tutti gli eventuali interventi di messa a norma, che ACEA andrà ad evidenziare.

ACEA risulterà di fatto sollevata dalla responsabilità di "Terzo Responsabile", ai sensi di legge, qualora l'Amministrazione non consenta ad Acea di eseguire gli interventi segnalati da ACEA come "necessari" per la messa a norma dell'impianto secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. DEFINIZIONI

Centrale Termica: la parte dell'Impianto Termico relativa al solo sistema di produzione e pompaggio, che comprende le caldaie o sistemi a pompa di calore, l'impianto gas e l'impianto elettrico a servizio delle caldaie, l'evacuazione dei gas combusti, l'immissione dell'aria comburente e l'impianto di pompaggio e di regolazione del fluido vettore.

Gradi Giorno: la somma, estesa a tutti i giorni del periodo annuale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera così come previsto all'art. 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.;

Gradi Giorno Effettivi: si ottengono dai gradi giorno misurati o stimati in funzione delle ore effettive di riscaldamento e delle temperature richieste;

Giorno festivo: i giorni nei quali viene richiesta l'attenuazione della temperatura.

Impianto Termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli immobili in CONVENZIONE, con produzione di acqua calda sanitaria, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore.

Manutenzione ordinaria: attività volta a mantenere in buon stato di funzionamento gli Impianti Termici e a garantire le condizioni di sicurezza; ad assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste, a garantire la totale salvaguardia degli impianti avuti in consegna dall'Amministrazione, ad ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente; sono inclusi nella manutenzione ordinaria: i materiali di consumo o soggetti ad usura come prodotti additivanti, premistoppa e baderne per la tenuta, guarnizioni, viteria, lampade di segnalazione, fusibili, selettori, bulloneria, oli lubrificanti, prodotti per l'ingrassaggio, disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche.

Manutenzione straordinaria: lavori e forniture finalizzati a garantire il funzionamento degli impianti e la loro conformità alle norme vigenti al momento della sottoscrizione della presente CONVENZIONE; a titolo indicativo prevede: la ricerca ed eliminazione perdite (esclusi i lavori edili), la sostituzione saracinesche, la sostituzione dei vasi di espansione, la sostituzione di generatori di calore, di bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti ed apparecchiature elettriche.

Ore di Riscaldamento: le ore giornaliere, indicate dall'Amministrazione all'inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la Temperatura Richiesta, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 74/2013. Le ore giornaliere devono essere almeno quattro consecutive.

Periodo di Riscaldamento: il periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno in cui l'Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale, per ciascun immobile, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013.

Servizio Gestione Calore: l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni richieste dall'Amministrazione per ciascun immobile nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia come previsto e disciplinato dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.

Stagione termica: periodo annuale per il quale l'Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale, per ciascun immobile, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013.

Temperatura Richiesta: la temperatura interna richiesta dall'Amministrazione per ciascun immobile nei limiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/2013.

Terzo Responsabile: il Fornitore che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, è delegato dall'Amministrazione, dalla Data di Presa in Consegna dell'Impianto Termico, ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria dell'Impianto Termico e dell'adozione nelle fasi di gestione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici di ogni immobile.

Volume immobile: è il volume riscaldato lordo del relativo immobile, definito dalle superfici degli elementi esterni che lo delimitano, espresso in metri cubi e determinato attraverso le visure catastali, oppure dai rilievi architettonici effettuati da ASST, in concomitanza alle diagnosi energetiche previste dalla CONVENZIONE.

3.PRESTAZIONI A CARICO ASST

L'ASST, nell'esecuzione dell'incarico oggetto della presente CONVENZIONE e per tutta la sua durata, svolgerà, nel rispetto delle leggi e normative vigenti ed in conformità al sistema di qualità definito dalla normativa UNI EN ISO 9001 2008, le seguenti prestazioni e lavori:

- a) Da effettuarsi entro il 15/10/2017
 - Palazzo Comunale – suddivisione funzionale degli impianti come da allegato "A".
- b) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli impianti gestiti con l'esclusione delle opere edili nel caso della ricerca perdite, quest'ultima solo fino ad un ammontare annuale massimo pari al 10% dell'importo indicato al punto 8.1;
- c) la verifica e la predisposizione degli eventuali atti di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio come previsto dall'art.5 del DPR 151/2011 e la richiesta di nuovi certificati delle centrali termiche a servizio degli immobili dell'allegato "A";
- d) la verifica periodica degli estintori e dei dispositivi antincendio ad uso delle centrali termiche e tutte le manutenzioni/sostituzioni che si rendessero necessarie al loro mantenimento in efficienza;
- e) lo svuotamento e il riempimento degli impianti idraulici non dovuti a lavori di manutenzione di ASST;
- f) la verifica e la predisposizione delle pratiche ISPEL delle centrali termiche a servizio degli immobili dell'allegato "A";
- g) la certificazione energetica e le diagnosi energetiche degli immobili dell'allegato "A" e le relative comunicazioni agli enti;
- h) la raccolta e l'inserimento dei dati all'interno del Catasto Termico Impianti della Regione Piemonte (CIT) tra i quali i riferimenti catastali degli immobili, messi a disposizione dall'Amministrazione, il POD del punto di consegna dell'Energia Elettrica ed il PDR del punto di riconsegna del gas;
- i) l'installazione di un sistema di monitoraggio del confort termico in ogni immobile presente nell'allegato "A" costituito da una sonda di temperatura interna per ogni edificio e da una sonda esterna di temperatura per ogni complesso immobiliare;
- j) ogni altra prestazione che si rendesse necessaria per la completa gestione dell'appalto.

Sono inoltre comprese nella presente CONVENZIONE le seguenti attività:

- 3.1** la fornitura del combustibile nelle sue varie forme liquido, gassoso e solido nella quantità sufficiente per il raggiungimento ed il mantenimento delle temperature richieste con una tolleranza di -1°C. ASST sarà la diretta intestataria del rapporto di utenza per la fornitura di gas naturale e provvederà direttamente al pagamento delle bollette secondo quanto contabilizzato;

3.2 P'esercizio dell'impianto eseguito secondo le normative UNI in vigore che può essere suddiviso in:

- a) verifica funzionale prima dell'inizio del periodo di riscaldamento con l'esecuzione dei seguenti controlli:
- per il bruciatore verifica della corretta combustione, del funzionamento regolare dei cicli e dei dispositivi di sicurezza;
 - per il generatore di calore e per lo scarico fumi, verifica della tenuta dei fumi, dell'assenza di ostruzioni e del funzionamento della strumentazione di bordo;
 - per l'impianto idraulico, verifica dell'assenza di perdite;
 - per pompe e circolatori, verifica del corretto funzionamento e dell'assenza di perdite;
 - per le apparecchiature di termoregolazione, controllo ed eventuale taratura;
 - per le apparecchiature e gli impianti elettrici, controllo dei vari componenti di comando e di protezione;
- b) messa in servizio degli impianti termici;
- c) controllo della combustione eseguito secondo UNI 10389/1:2009 con conseguente regolazione e messa a punto del generatore di calore in funzione dei valori riscontrati dalle verifiche;
- d) messa a riposo dell'impianto a fine stagione termica con:
- pulizia accurata della caldaia, dei condotti fumari e di tutte le apparecchiature, che saranno anche adeguatamente protette al termine dei lavori;
 - pulizia dei locali che costituiscono la centrale termica;
 - ingrassaggio e lubrificazione di tutte le parti in movimento prestando particolare attenzione agli steli delle valvole di regolazione;

3.3 il pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno tramite chiamata telefonica al numero verde 800 53 05 10 o comunicazione via fax o e mail.

4. PROGETTI ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Al fine di ridurre i consumi energetici del sistema edificio/impianto, ASST potrà presentare delle proposte all'AMMINISTRAZIONE, sottoforma di progetti preliminari, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sui fabbricati oggetto della gestione calore a grado giorno. Tali interventi di miglioramento saranno progettati e realizzati a cura e spese di ASST conformemente alle Norme di Legge in materia ed a quelle del PRGC e del RIEC del Comune e **finalizzati prioritariamente al contenimento dei consumi energetici**. Nel caso i lavori comportino modifiche dell'aspetto architettonico delle facciate o modifiche degli spazi interni, le scelte formali saranno condivise preliminarmente con l'AMMINISTRAZIONE. Il soggetto beneficiario dei titoli di efficienza energetica e degli incentivi previsti dal DM 28/12/12, generati dai predetti interventi, sarà ASST, in quanto Soggetto Responsabile, conformemente ai disposti dell'art. 2 punto m) del DM 28/12/12. L'accettazione delle proposte di riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici non comporterà per l'AMMINISTRAZIONE l'assunzione di alcun onere economico o finanziario né determinerà modifiche alle condizioni economiche della presente CONVENZIONE.

L'AMMINISTRAZIONE potrà proporre ad ASST progetti per la riqualificazione energetica degli edifici e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, che ASST si impegna ad esaminare ed a valutarne la fattibilità tecnico economica all'interno della presente CONVENZIONE. ASST potrà far proprie tali proposte nel caso reputi vantaggioso l'investimento.

5.CONTABILIZZAZIONE DEI GRADI GIORNO

ASST provvederà all'installazione ed al mantenimento in stato di efficienza delle apparecchiature di contabilizzazione di Gradi/Giorno installate presso ogni complesso immobiliare ove si svolge il servizio.

6.ASSICURAZIONE

L'ASST assume a proprio carico la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività nello svolgimento del servizio per la durata della CONVENZIONE, con un massimale di € 10.000.000,00 (dieci milioni) per responsabilità civile verso i terzi, intendendo per terzi anche l'AMMINISTRAZIONE.

7.DURATA,MODALITA' DI GESTIONE E STAGIONALITA'

- 7.1 La CONVENZIONE avrà validità dal 01/10/2016 ed avrà durata di anni 4. La presente CONVENZIONE potrà essere soggetta a revisione a seguito di accordo scritto tra le parti.**
- 7.2** Le opere di manutenzione straordinaria saranno realizzate autonomamente dall'ASST, tenuto anche conto dell'indicazioni dell'AMMINISTRAZIONE, per un importo massimo annuale pari al 10% di quanto indicato al punto 8.1.
- 7.3** Le stagioni di erogazione del riscaldamento avranno inizio il 15 Ottobre di ogni anno e termineranno il 15 aprile successivo, fatti salvi anticipi o proroghe di detto periodo, nei termini consentiti dalla legge.
- 7.4** Tali anticipi o proroghe verranno contabilizzati secondo quanto previsto al successivo art. 8.
- 7.5** Tutte le apparecchiature e le attrezzature costituenti gli impianti di cui all'art. 1 comma 4 sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione e sono concessi in uso ad ASST, liberi da ogni peso e vincolo per tutta la durata del presente CONVENZIONE.
- 7.6** Al termine della durata contrattuale gli impianti saranno consegnati in condizione di regolare funzionamento all'AMMINISTRAZIONE.
- 7.7** Il servizio di erogazione dell'acqua calda ad uso igienico sanitario, sarà compreso con il servizio di riscaldamento laddove vi sia l'esistenza del servizio avente come fonte di energia primaria il gas naturale. L'acqua calda sanitaria sarà erogata per tutto l'anno solare indipendentemente dal funzionamento degli impianti di riscaldamento.
- 7.8** Le opere realizzate come manutenzione straordinaria od in seguito ad interventi di riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici rimarranno di proprietà ASST per tutta la durata della CONVENZIONE e saranno trasferite all'AMMINISTRAZIONE al termine della CONVENZIONE stessa. In caso di termine anticipato della CONVENZIONE oppure in caso di alienazione di singoli immobili, l'Amministrazione dovrà saldare il costo

dell'intervento sostenuto da ASST e non ancora ammortizzato da tale società, il valore residuale delle opere realizzate verrà calcolato applicando i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, pertanto si procederà alla determinazione del valore a nuovo delle opere applicando il prezzario della Regione Piemonte vigente al momento del termine e al suo deprezzamento in base alla loro vetustà, determinata proporzionalmente alla durata della CONVENZIONE.

7.9 L'ASST quale gestore del servizio calore e come "Terzo Responsabile", avrà libero accesso ai locali in cui sono siti gli impianti oggetto della CONVENZIONE. L'AMMINISTRAZIONE si impegna a non dare libero accesso a terzi ai suddetti locali, se non dopo aver dato comunicazione scritta ad ASST.

7.10 Si escludono interventi di terzi se non preventivamente comunicati ed autorizzati ad ASST.

7.11 All'inizio di ciascuna stagione di riscaldamento l'AMMINISTRAZIONE comunicherà ad ASST l'orario di funzionamento di ciascun impianto. Tale orario verrà in linea di massima mantenuto per l'intera stagione. Tutte le variazioni di orario di funzionamento dovranno essere comunicate tramite posta elettronica oppure il numero verde.

ASST fornirà la climatizzazione invernale negli ambienti degli immobili dotati di adeguati corpi scaldanti e debitamente chiusi con serramenti, garantendo le temperature interne richieste, con temperature esterne non inferiore a -8 gradi °C.

Durante i periodi di non utilizzo degli immobili sarà garantita una temperatura di 8°C al fine di preservare gli immobili dal gelo.

7.12 Qualora la temperatura esterna dovesse risultare inferiore a -8 gradi centigradi, sarà ammessa la diminuzione della temperatura interna di 1 grado centigrado ogni 3 gradi centigradi al di sotto della temperatura esterna di -8 gradi centigradi.

7.13 Le temperature si intendono misurate al centro di ciascun locale a mt. 1.60 dal pavimento con porte e finestre chiuse secondo norma UNI 5364.

7.14 La misura della temperatura sarà effettuata in contraddittorio fra le parti ad ogni richiesta dell'Amministrazione.

7.15 ASST non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale difforme distribuzione del calore qualora nella maggior parte dei locali del singolo immobile non siano raggiunte le temperature richieste dall'AMMINISTRAZIONE, tuttavia si impegna comunque ad analizzare il problema ed a proporre interventi di ottimizzazione nella distribuzione del calore.

7.16 ASST non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni del servizio causati dalla mancata erogazione del combustibile per cause a lei non imputabili. Le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. In particolare, ASST non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione del servizio causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubblica autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sul servizio oggetto della CONVENZIONE, sciopero, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo.

8.REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio calore è convenuta a Grado /Giorno effettivi a parità di volumi riscaldati, giorni e ore di funzionamento, prezzo combustibile e temperature richieste.

I gradi-giorno relativi ai singoli impianti, con riferimento alle stagioni di durata della CONVENZIONE, saranno conteggiati mediante gli appositi misuratori di cui all'art. 5.

L'importo stagionale per ciascun impianto verrà determinato per ogni immobile moltiplicando il corrispettivo a grado-giorno per il numero di gradi-giorno effettivi determinati attraverso la seguente relazione:

$$GG_e = \sum_i GG_M (H_{eff,i}/H_{tot}) (1-0,07*(20-T_i)) \text{ dove}$$

GG_e = gradi giorni effettivi alle temperatura T_i richieste,

GG_M = gradi giorno misurati nel periodo di riscaldamento,

$H_{eff,i}$ = ore di riscaldamento effettive alla temperatura richiesta T_i ,

H_{tot} = ore di riscaldamento totali,

T_i = temperature ambiente richieste per l'immobile.

- 8.1 Come acconto per le prestazioni di cui agli art. 3, 4, 5, 6 e 7 e relativi sottopunti della presente CONVENZIONE, l'AMMINISTRAZIONE riconoscerà ad ASST nel corso della stagione termica un importo annuo presunto che ASST provvederà a determinare all'inizio del periodo di riscaldamento in base ai dati presenti nell'allegato "A". Per la stagione termica 2016/2017 tale importo presunto è di € 56.526,61 (IVA esclusa).
- 8.2 Il corrispettivo stagionale presunto per ciascun impianto varierà in relazione al periodo di riscaldamento richiesto, al prezzo delle fonti energetiche, agli orari di riscaldamento, alle temperature richieste e ai volumi effettivamente riscaldati dai singoli impianti o sotto impianti. L'importo, di cui al punto 8.1, viene riferito ad una stagione di riscaldamento la cui durata è espressa in giorni e ore ripartite per ogni impianto e viene ricalcolato anno per anno in base alla media delle condizioni climatiche degli anni precedenti.
- 8.3 L'importo, di cui al punto 8.1, sarà sottoposto a conguaglio a fine stagione termica in funzione ai volumi effettivamente riscaldati, delle ore di riscaldamento effettive, dei coefficienti determinati da ASST in base ai coefficienti CONSIP dell'allegato B alla presente CONVENZIONE, e della variazione dei gradi-giorno effettivi registrati in più o in meno rispetto a quanto previsto nel sopra citato Allegato "A". Resta inteso che qualsiasi richiesta di anticipazione e/o proroga del periodo di riscaldamento così come ogni orario di riscaldamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'AMMINISTRAZIONE. La variazione dei volumi riscaldati nel corso della stagione termica determinerà una fatturazione intermedia di conguaglio. Per il Palazzo Comunale il coefficiente CONSIP, potrà essere rivisto solo al ribasso in base agli esiti della diagnosi energetica considerando il diverso valore diversa trasmittanza termica dei soffitti in legno rispetto ad analoghe strutture in calcestruzzo.
- 8.4 I coefficienti CONSIP richiamati al punto 8.3 sono aggiornati, come media ponderata dei trimestri di riferimento, per il 25% proporzionalmente in base all'indice ISTAT e per il

restante 75% proporzionalmente alle variazioni del prezzo della fonte energetica utilizzata nel seguente modo: per il gas naturale si considera il prezzo pubblicato sul sito dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEGSI) alla voce "prezzo del gas naturale per il consumatore domestico tipo" ed, in assenza dell'aggiornamento del prezzo del metano da parte dell'AEEGSI, il prezzo praticato dall'azienda di vendita del gas ad ASST.

- 8.5** Per eventuali edifici o per eventuali parti di edificio, alimentate da appositi sotto impianti, da aggiungere alla gestione calore nel corso di vigenza della presente CONVENZIONE, la valutazione del corrispettivo a gradi-giorno specifico per ogni edificio o parte di edificio verrà effettuata con la stessa modalità prevista per gli edifici di cui all'allegato "A".
- 8.6** Verrà inoltre fatturata a fine stagione termica una quota fissa annuale come contributo forfettario alla manutenzione straordinaria illimitata pari a € 2000,00 (IVA esclusa).

9. MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

- 9.1** Il corrispettivo annuo stimato, di cui al precedente punto 8.1, verrà fatturato, a fronte di presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti scadenze:
- 30% dell'importo definito all'art. 8.1 il 30 Novembre di ogni anno,
 - 30% dell'importo definito all'art. 8.1 il 31 Gennaio di ogni anno,
 - 30% dell'importo definito all'art. 8.1 il 30 Aprile di ogni anno.
- 9.2** Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 60 giorni data fattura fine mese.
- 9.3** Eventuali ritardi nel rispetto di tali scadenze comporteranno l'addebito di ASST degli interessi legali previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione scritta di costituzione in mora, fatto salvo in ogni caso il diritto di ASST al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
- 9.4** ASST assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; nel caso che transazioni relative alla CONVENZIONE vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, la CONVENZIONE deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. ESCLUSIONI

- 10.1** Sono escluse dalle prestazioni dovute da ASST tutte quelle non espressamente previste dall'art. 3, 4 5, 6 e 7 ed in particolare:
- la fornitura dell'energia elettrica per l'esercizio della centrale termica,
 - la fornitura dell'acqua potabile,
 - le verifiche del corretto funzionamento della rete di terra al di fuori della centrale termica,
 - la realizzazione di nuovi impianti e le modifiche funzionali di quelli esistenti, compresa la suddivisione dei circuiti di distribuzione del calore e la sostituzione dei corpi scaldanti,
 - l'adeguamento normativo degli impianti a norme di futura emissione,

- i lavori edili di qualsiasi tipo nel caso della ricerca e riparazione perdite,
- la riparazione dei danni causati da fenomeni atmosferici o atti vandalici ad apparecchiature ed impianti.

Per interventi non compresi nelle prestazioni a carico dell'ASST, essa provvederà, a seguito di richiesta, alla predisposizione degli appositi preventivi redatti in base al Prezziario Regione Piemonte scontato del 10%.

ASST non risponderà di danni subiti da beni ed impianti di proprietà del Comune causati da eventi non riconducibili all'attività svolta dalla società e oggetto della presente CONVENZIONE.

11.PENALITA'

In caso di inadempimento da parte di ASST alle prestazioni descritte nella presente CONVENZIONE, l'AMMINISTRAZIONE potrà applicare una penale. Tale penale è sin d'ora determinata in Euro 250,00 per ogni contestato e dimostrato inadempimento ed in euro 500,00 per ogni mancato intervento entro 6 ore dalla chiamata. Qualora l'inadempimento comporti il mancato riscaldamento di un intero immobile per un tempo superiore alla mezza giornata lavorativa l'importo della penale sarà aumentato a Euro 250,00 per ogni giorno non festivo. L'ammontare complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo annuale di cui al art. 8; qualora tale importo sia superato l'AMMINISTRAZIONE potrà recedere dalla CONVENZIONE, previa corresponsione degli importi relativi alle prestazioni effettuate ed dell'indennizzo delle opere realizzate da ASST.

12. SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

La presente CONVENZIONE sarà sottoposta a registrazione solo in caso di uso, a norma degli art. 5 e 6 del D.p.r. 131/1986, in tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione. Le spese di bollo per il presente documento sono a carico dell'ASST.

13. RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'esecuzione della presente CONVENZIONE sarà competente il Tribunale di Torino. In ogni caso, qualsiasi controversia insorta non autorizzerà le parti a sospendere le obbligazioni assunte con la presente CONVENZIONE.

14.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ASST potrà richiedere la risoluzione della CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui:

- la situazione di morosità persista oltre i 60 giorni,
- si verificano manomissioni delle apparecchiature di misurazione o degli impianti,
- l'amministrazione cambi la destinazione d'uso degli immobili,
- l'Amministrazione non rispetti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Come indicato all'art. 11 l'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione della CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui vengano applicate ad ASST penali superiori al 10% dell'importo annuale di cui al art. 8.

In caso di risoluzione della CONVENZIONE l'Amministrazione dovrà saldare il costo dell'intervento sostenuto da ASST e non ancora ammortizzato da tale società come indicato all'art. 7 comma 8.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nella presente CONVENZIONE verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

per Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.

per il Comune di BRICHERASIO

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.R.L.
L'Amministratore Unico
CARCIOFFO Ing. Francesco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'AMMINISTRAZIONE dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 1 (Oggetto della CONVENZIONE), 3 (Prestazioni a carico di ASST) 7 (Durata, modalità di gestione e stagionalità), 8 (Remunerazione del servizio) 9 (Modalità di fatturazione e termini di pagamento), 10 (Esclusioni) 11 (Penalità), 13 (Risoluzione delle controversie) 14 (Clausola risolutiva espressa).

Letto, approvato e sottoscritto

Bricherasio,

per il COMUNE DI BRICHERASIO



ALLEGATO "A"

8-11



ALLEGATO "A" ALLA CONVENZIONE GESTIONE CALORE
COMUNE DI BRICHERASIO

Aggiornato al 10/11/2016

CENTRALE TERMICA	DENOMINAZIONE IMMOBILE COMUNALE (NOTE)	INDIRIZZO	Volumi riscaldati v [m3]	Temp. Richiesta TT [°C]	Temp. Notte Fest. In [°C]	RISCALDAMENTO			Notte Festivi In [h/a]	Coeff Unitario [€/GGx0,001xVxH]	Importo Grado/Giorno [€/GG]	GRADI GIORNO	GRADI GIORNO ULTIMA STAGIONE TERMICA	IMPORTO PREVENTIVO STAG. TERM. TOTALE [€/anno]
						Giorni Feriali [d/a]	Giorni Feriali [h/a]	Ore Feriali [h/a]						
			3.531	20	8	160	10	1600	2792	0,000737	€ 10,78	2084	2084	€ 10.471,24
		Sconto determinato dopo diagnosi energetica	84	20	8	26	4	104	4288	0,000737	€ 0,27	2084	2084	€ 101,93
		Piano terreno Ufficio turismo ed informazioni	180	20	8	0	0	0	4392	0,000737	€ 0,58	2084	2084	€ 194,28
		Piano terreno Sede AIB	239	20	8	26	4	104	4288	0,000737	€ 0,97	2084	2084	€ 362,83
		Piano terreno Salone musica	637	20	8	130	6,8	884	3508	0,000737	€ 2,06	2084	2084	€ 1.414,02
		Piano primo Sala Consiglio	61	20	8	0	0	0	4392	0,000737	€ 0,20	2084	2084	€ 875,31
		Piano secondo Locali assistenti sociali	415	8	8	183	12	2196	2196	0,000737	€ 1,34	2084	2084	€ 85,84
		Piano primo in antigelo	415	8	8	183	12	2196	2196	0,000737	€ 1,34	2084	2084	€ 85,84
		Piano secondo in antigelo	5.309	20	8	130	9	1170	3222	0,000717	€ 16,72	2084	2084	€ 13.370,99
		SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	985	20	8	183	2	366	4026	0,000737	€ 3,19	2084	2084	€ 1.528,24
		CENTRO SOCIALE SAN MICHELE	6.684	20	8	130	9	1170	3222	0,000717	€ 21,04	2084	2084	€ 16.823,92
		SCUOLA MEDIA	1.301	20	8	130	9	1170	3222	0,000737	€ 4,21	2084	2084	€ 3.368,03
		SCUOLA MEDIA Palestra	2.201	18	8	130	9	1170	3222	0,000737	€ 7,12	2084	2084	€ 5.144,23
		SCUOLA MEDIA Biblioteca	1.060	20	8	160	3,5	560	3832	0,000737	€ 3,43	2084	2084	€ 1.909,91
Note														
Coefficiente unitario desunto dall'appalto "Servizio integrato energia 2" Acquisti in rete PA Tariffe 01 luglio - 30 settembre 2016 (cfr. allegato)														
I gradi giorni effettivi sono calcolati in base alla relazione dell'art. 7 della convenzione.														
Dopo l'effettuazione della diagnosi energetica con effetto anche retroattivo si andrà a determinare uno sconto in base alla diversa trasmittanza dei soffitti in legno rispetto a quelli in candestruzzo														
TOTALE														€ 56.526,61



ALLEGATO "B"

7

Allegato D
Corrispettivi e Tariffe
Servizio Integrato Energia 2
Lotto 1

EF

Corrispettivi e Tariffe

Lotto 1

Di seguito sono riportati per il Lotto 1 i Prezzi Unitari per il Servizio Energia e per la Conduzione e Manutenzione degli impianti per la Climatizzazione Estiva nonché i ribassi offerti sui Listini di Riferimento e sul Prezzo della Manodopera.

Servizio Energia

Il Prezzo Unitario, da intendersi al netto dell'IVA, relativo agli Impianti per Climatizzazione invernale (riferimento paragrafo 9.1.3.1 del Capitolato Tecnico), alimentati a gasolio (o in generale alimentati con combustibili liquidi o solidi) ed a metano (o in generale alimentati con combustibili gassosi), è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{€}}{\text{GG}_R \times \text{ora} \times (1.000\text{m}^3)}$$

dove:

- GG_R: Gradi Giorno reali, esprimono l'andamento climatico effettivo per una determinata zona climatica (D.P.R. 412/93 e s.m.i);
- ora: unità di tempo per la misurazione delle Ore di Riscaldamento richieste;
- 1.000 m³: mille metri cubi, l'unità di misura presa come base per l'offerta, misurati al momento della presa in consegna degli Impianti.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i Prezzi Unitari relativi al tredicesimo Trimestre di Riferimento, 01 aprile – 30 giugno 2014, per il Lotto 1.

PU ₁₃ [€/ (GG _R *ora*1.000m ³)]	Volume Lordo Riscaldato & Zona Climatica ai sensi del DPR 412/93		
	V < 5.000 m ³		
Tipologia combustibile	C/D	E	F
Gasolio	0,001180	0,001067	0,000982
Metano/GPL	0,000910	0,000830	0,000769

PU ₁₃ [€/(GG _R *ora*1.000m ³)]	Volume Lordo Riscaldato & Zona Climatica ai sensi del DPR 412/93		
	5.000 m ³ ≤ V ≤ 20.000 m ³		
Tipologia combustibile	C/D	E	F
Gasolio	0,001156	0,001044	0,000958
Metano/GPL	0,000888	0,000808	0,000747

PU ₁₃ [€/(GG _R *ora*1.000m ³)]	Volume Lordo Riscaldato & Zona Climatica ai sensi del DPR 412/93		
	V > 20.000 m ³		
Tipologia combustibile	C/D	E	F
Gasolio	0,001134	0,001021	0,000936
Metano/GPL	0,000865	0,000786	0,000724

Conduzione e Manutenzione degli Impianti per la Climatizzazione Estiva

Di seguito si riporta la tabella dei Prezzi Unitari (riferimento paragrafo 9.1.3.2 del Capitolato Tecnico), al netto dell'IVA, definiti in base alle classi di potenza, relativi alla Conduzione e Manutenzione degli Impianti per la Climatizzazione Estiva e revisionati al 30 giugno 2014¹, per il Lotto 1.

Voce	Unità di misura	Prezzo Unitario
Potenza resa dai Gruppi frigoriferi		
Inferiore a 50 kW	€ / kW / anno	14,04
Compreso tra 51 e 100 kW	€ / kW / anno	11,69
Compreso tra 101 e 300 kW	€ / kW / anno	9,37
Compreso tra 301 e 600 kW	€ / kW / anno	8,42
Superiore a 600 kW	€ / kW / anno	7,02
Supplemento Potenza ventilatore Unità di trattamento aria		
Inferiore a 1 kW	€ / kW / anno	59,83
Compreso tra 1,1 e 5 kW	€ / kW / anno	56,91
Compreso tra 5,1 e 10 kW	€ / kW / anno	51,47
Compreso tra 10,1 e 15 kW	€ / kW / anno	46,78
Compreso tra 15,1 e 20 kW	€ / kW / anno	44,45
Superiore a 20 kW	€ / kW / anno	42,11

Listini di Riferimento e Prezzo Unitario della Manodopera

¹ La revisione dei prezzi unitari per la Conduzione e Manutenzione degli Impianti per la Climatizzazione Estiva viene effettuata al 30 giugno di ogni anno sulla base dell'indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA)

01

I listini riportati di seguito sono utilizzati ai fini della contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica e della remunerazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica, qualora, nel caso di contratto di durata pari a 5 anni, siano remunerati extra canone.

I listini di riferimento sono:

1. Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di Milano;
2. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL).

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino 1 e se, e solo se non presente, sul listino 2, e se, e solo se non presente su quest'ultimo, sul listino 3.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; l'ordine di importanza e quindi di utilizzo è: 1, 2, 3.

Per materiali non presenti nei suddetti listini, dietro presentazione di regolare fattura di acquisto (per spese preventivamente approvate dal Supervisore), verrà riconosciuto al Fornitore l'importo della fattura stessa.

Di seguito si riportano i ribassi percentuali effettuati per il Lotto 1 sui listini di riferimento:

- **R_{CCMI} = 35%** sul Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di Milano;
- **R_{DEI} = 35%** sui Prezzi Informativi dell'edilizia edito dalla DEI;
- **R_{ASSISTAL} = 35%** sul Listino Prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti - ASSISTAL.

Relativamente alla sola manodopera, il corrispettivo è composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più

recente pubblicazione al momento della definizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o dell'eventuale Atto Aggiuntivo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d'impresa) mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$P_{pge} = CM + 0,265 \times CM \times (1 - R_{MO})$$

essendo R_{MO} il ribasso offerto sul prezzo unitario della manodopera.

Di seguito si riporta il ribasso percentuale effettuato per il Lotto 1 sul prezzo della manodopera:

- $R_{MO} = 70\%$ sul Prezzo Unitario della Manodopera.

Pertanto il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia P_{pge} sarà pari a:

$$\begin{aligned} P_{pge} &= CM + 0,265 \times CM \times (1 - 0,7) = \\ &= CM + 0,0795 \times CM = 1,0795 \times CM \end{aligned}$$

ALLEGATO "B"

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CONSIP / ANNO 2016 - PER VOLUMI < 5000

Prezzo Unitario	=	0,000791 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$		$\frac{79,59}{77,70}$	2,43%
aggiornamento ottobre/dicembre 2015	=	0,000791 x	$0,25 + (0,75 \times 0,0243)$				
	=	0,000791 x	1,018225 =	0,000805			

Prezzo Unitario	=	0,000805 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$		$\frac{76,93}{79,59}$	-3,34%
aggiornamento gennaio/marzo 2016	=	0,000805 x	$0,25 + (0,75 \times -0,0334)$				
	=	0,000805 x	0,97495 =	0,000785			

Prezzo Unitario	=	0,000785 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$		$\frac{69,38}{76,93}$	-9,81%
aggiornamento aprile/giugno 2016	=	0,000785 x	$0,25 + (0,75 \times -0,0981)$				
	=	0,000785 x	0,926425 =	0,000727			

Prezzo Unitario	=	0,000727 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$		$\frac{70,70}{69,38}$	1,90%
aggiornamento luglio-settembre 2016	=	0,000727 x	$0,25 + (0,75 \times 0,0190)$				
	=	0,000727 x	1,01425 =	0,000737			

78

ALLEGATO "B"

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CONSIP / ANNO 2016 - PER VOLUMI < 5000

Prezzo Unitario	=	0,000737 x	(0,25+0,75xI)		
Ir	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$	1,71%
aggiornamento ottobre-dicembre 2016	=	0,000737 x	0,25 + (0,75 x 0,01171)		
		0,000737 x	1,012825 =	0,000746	

ALLEGATO "B"

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CONSIP / ANNO 2016 PER VOLUMI > 5000 e < 20000

Prezzo Unitario	=	0,000769 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim.precedente}}$		$\frac{79,59}{77,70}$	2,43%
aggiornamento ottobre/dicembre 2015	=	0,000769 x	$0,25 + (0,75 \times 0,0243)$				
	=	0,000769 x	1,018225 =	0,000783			

Prezzo Unitario	=	0,000783 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim.precedente}}$		$\frac{76,93}{79,59}$	-3,34%
aggiornamento gennaio/marzo 2016	=	0,000783 x	$0,25 + (0,75 \times -0,0334)$				
	=	0,000783 x	0,97495 =	0,000763			

Prezzo Unitario	=	0,000763 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim.precedente}}$		$\frac{69,38}{76,93}$	-9,81%
aggiornamento aprile/giugno 2016	=	0,000763 x	$0,25 + (0,75 \times -0,0981)$				
	=	0,000763 x	0,926425 =	0,000707			

Prezzo Unitario	=	0,000707 x	(0,25+0,75xlr)				
lr	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim.precedente}}$		$\frac{70,70}{69,38}$	1,90%
aggiornamento luglio-settembre 2016	=	0,000707 x	$0,25 + (0,75 \times 0,0190)$				
	=	0,000707 x	1,01425 =	0,000717			

ALLEGATO "B"

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CONSIP / ANNO 2016 PER VOLUMI > 5000 e < 20000

Prezzo Unitario	=	0,000717 x	(0,25+0,75xI)		
I	=	indice di riferimento prezzo gas	=	$\frac{\text{Prezzo Gas Nuovo}}{\text{Prezzo Gas trim. precedente}}$	1,71%
aggiornamento ottobre-dicembre 2016	=	0,000717 x	$0,25 + (0,75 \times 0,01171)$		
		0,000717 x	1,012825 =	0,000726	